

La riforma del processo civile di cognizione nel disegno di legge delega Bonafede.

Laura Mancini

Sommario: 1. Gli obiettivi della riforma. - 2. Le novità in materia di mediazione e negoziazione assistita. - 3. La generalizzazione del rito sommario di cognizione. - 4. Le modifiche della fase decisoria. -5. Il giudizio d'appello. - 6. La novellazione in chiave inquisitoria dell'art. 96 c.p.c. e le altre novità della riforma del processo di cognizione. - 7. La destrutturazione del processo ordinario di cognizione nell'ottica dei principi di effettività e di elasticità della tutela giurisdizionale.

1. Gli obiettivi della riforma.

Il 31 luglio 2019 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato “salvo intese” un disegno di legge che introduce deleghe al Governo per l'efficienza del processo civile e del processo penale, per la riforma complessiva dell'ordinamento giudiziario e della disciplina su eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati, nonché disposizioni sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura e sulla flessibilità dell'organico di magistratura.¹

La finalità della novella, chiaramente desumibile dall'articolato del disegno di legge ed espressamente confermata nella relazione illustrativa, è quella di riformare il “Sistema Giustizia” rendendolo più rapido, efficiente ed efficace anche e soprattutto attraverso il contenimento della durata dei processi.²

Tale obiettivo viene perseguito attraverso la revisione in senso acceleratorio della disciplina dei principali snodi del processo civile, da attuarsi mediante l'introduzione di un sistema di preclusioni iniziali, ossia di decadenze nelle deduzioni e nelle produzioni, di merito e istruttorie, analogo a quello del processo del lavoro, la riduzione dei termini a comparire, e la tendenziale destrutturazione del modello fondamentale del processo ordinario di cognizione, di cui sono espressioni significative la

¹ Su cui si veda, per una prima informazione, Ultime dal CDM. Riforma della giustizia: il Governo ha approvato il disegno di legge delega, a cura della Redazione di Dir. e giust., 1 agosto 2019.

² Cfr. il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 67 dell'1 agosto 2019.

previsione del ricorso quale unica forma di atto introduttivo del giudizio e della discussione orale - preceduta soltanto dalla precisazione delle conclusioni nei processi più semplici e dal deposito di note finali difensive ed eventualmente di note di replica nei procedimenti più complessi – e la lettura del dispositivo come unico modulo decisorio.

Chiara è l'ispirazione del modello processuale delineato dal d.d.l. ai principi di flessibilità e di proporzionalità, propri del *case management* del sistema inglese, francese e tedesco, in forza dei quali al giudice è attribuito il potere di adattare lo schema procedimentale alle effettive esigenze di complessità della singola controversia modulando tempi e adempimenti processuali.

2. Le novità in materia di mediazione e negoziazione assistita.

L'art. 2 del disegno di legge delega riguarda gli istituti della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita.

La prima resta condizione di procedibilità solo nei settori ritenuti "virtuosi" secondo le statistiche elaborate dal Ministero della giustizia, mentre viene eliminata per le controversie in materia di responsabilità medica e sanitaria, di contratti finanziari, bancari ed assicurativi ed introdotta ex novo per le cause aventi ad oggetto il mandato e i rapporti di mediazione.

La seconda forma di definizione alternativa delle controversie viene eliminata nel settore della circolazione stradale ed introdotta per i procedimenti di lavoro, in relazione ai quali si prevede che, anche modificando l'art. 2113 c.c. – ovvero prevedendo l'inapplicabilità della disciplina delle rinunzie e delle transazioni in caso di conciliazione conclusa a seguito della procedura di negoziazione assistita - e fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter c.p.c., sia possibile ricorrere alla negoziazione, assistita esclusivamente da più avvocati, senza che la stessa costituisca condizione di procedibilità dell'azione.

La novità più significativa delle modifiche apportate alla disciplina della negoziazione riguarda la possibilità per i difensori di svolgere attività istruttoria i cui risultati probatori, in caso di mancata definizione transattiva della lite, possono essere utilizzati nell'eventuale giudizio.

Secondo il disegno di legge delega, quando la convenzione di cui all'art. 2, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 162 del 2014, lo prevede espressamente, sarà possibile svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, attività

istruttoria, denominata attività di istruzione stragiudiziale, consistente nell'acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all'articolo 2735 c.c., la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente.

Nel disegno di legge è, inoltre, evidenziata l'esigenza che nella disciplina dell'attività di istruzione stragiudiziale siano previste garanzie per le parti e per i terzi, anche con riferimento alle modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni, compresa la possibilità per i terzi di non rendere le dichiarazioni, nonché "misure volte ad anticipare l'intervento del giudice al fine della loro acquisizione".

Dovranno, inoltre, essere introdotte sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e conseguenze processuali per la parte che si sottrae all'interrogatorio e al giudice sarà consentito di tener conto della condotta ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, comma 2, c.p.c..

Il d.d.l. prevede, altresì, che venga stabilita una maggiorazione del compenso degli avvocati che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione preventiva.

Si dispone, infine, la regolamentazione delle conseguenze dell'abuso nell'attività di acquisizione delle dichiarazioni, il quale costituirà per l'avvocato grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

3. La generalizzazione del rito sommario di cognizione.

La novità più significativa della riforma è sicuramente rappresentata dalla soppressione del processo di cognizione ordinaria e dalla generalizzazione dell'applicazione, dinanzi al giudice monocratico e fatto salvo il rito del lavoro, del rito sommario di cognizione, sia pure riveduto e riadattato attraverso l'introduzione di una serie di termini non previsti dalla disciplina attuale.

L'art. 3 del d.d.l. sul "Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica", nel dettare i principi e i criteri direttivi che devono orientare le modifiche da apportare al codice di procedura civile, dispone, infatti, che dovranno essere assicurate la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo; che il procedimento sommario di cognizione, ridenominato "rito semplificato davanti al tribunale in composizione

monocratica”, dovrà essere collocato nell’ambito del libro secondo del codice di procedura civile e che ne dovrà essere prevista l’esclusività e l’obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro.

Si prevede, inoltre, che l’atto introduttivo abbia la forma del ricorso, del quale sarà possibile la trascrizione nei casi in cui la legge la consente e che sia precisato il momento dal quale la prescrizione può considerarsi interrotta; che l’udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a quattro mesi e che il termine di comparizione delle parti sia fissato in misura comunque non superiore a ottanta giorni; che le domande riconvenzionali e le istanze di autorizzazione alla chiamata in causa di terzi da parte del convenuto debbano essere proposte, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta da depositare almeno trenta giorni prima dell’udienza di prima comparizione così come fissata dal giudice; che al ricorrente sia concesso proporre le domande, le istanze di chiamata in causa e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni delle altre parti e replicare alle loro difese entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni prima dell’udienza di comparizione o dell’udienza fissata dal giudice che ha autorizzato la chiamata in causa per consentire la citazione del terzo nel rispetto del termine di comparizione.

L’art. 3 dispone, altresì, che a pena di decadenza, all’udienza di prima comparizione deve essere consentita al convenuto e ai terzi chiamati in causa la precisazione o la modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni solo in quanto necessarie in relazione alle domande ed alle eccezioni proposte dalle altre parti; che alla medesima udienza, il giudice, se richiesto, conceda alle parti un termine perentorio fino a trenta giorni per produrre documenti e per l’indicazione dei mezzi di prova dei fatti specificamente contestati e un ulteriore termine perentorio fino a venti giorni per la sola indicazione di prova contraria, fissando udienza non oltre sessanta giorni dalla scadenza dell’ultimo termine; che, entro venti giorni dalla scadenza dell’ultimo termine, il giudice pronunci ordinanza con la quale provveda all’ammissione delle prove, confermando l’udienza già fissata per dare inizio alla loro assunzione, ovvero indichi alle parti i chiarimenti che reputa indispensabile acquisire nel corso della predetta udienza, ovvero provveda a fissare udienza per la discussione orale della causa, in tal caso differendo l’udienza fissata (non oltre sessanta giorni dalla scadenza dell’ultimo termine per l’indicazione di prova contraria) ed adottando i provvedimenti necessari ad assicurare il

rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa; che il giudice, quando provvede sulle istanze istruttorie, predisponga il calendario del processo ai sensi dell'articolo 81-bis disp. att. c.p.c..

L'art. 3 prevede, infine, che dovranno essere modificate le disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2011, individuando i procedimenti speciali, disciplinati dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali, da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado.

4. Le modifiche della fase decisoria.

Per quanto riguarda la fase decisoria del procedimento di cognizione di primo grado, l'art. 3 del disegno di legge dispone che, esaurita la trattazione ed istruzione della causa, il giudice debba invitare le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale nel corso della medesima udienza o, su istanza di parte, fissare altra udienza per la discussione, assegnando, in tal caso, un termine perentorio non superiore a quaranta giorni prima dell'udienza per il deposito di sintetiche note difensive e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica; che, al termine della discussione, il giudice pronunci la sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, oppure ne riservi il deposito entro i trenta giorni successivi.

Significative modifiche sono state, poi, introdotte dall'art. 4 in relazione alla riserva di collegialità, la quale dovrà subire una notevole riduzione in favore del giudizio monocratico.

Il disegno di legge dispone, altresì, che i rapporti tra il collegio e il giudice monocratico siano regolati nel senso che il collegio, quando rilevi che una causa, rimessa davanti a sé per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimetta la causa al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perché decida quale giudice monocratico, senza fissare ulteriori udienze; che il giudice, quando rilevi che una causa, già riservata per la decisione davanti a sé quale giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale rimetta la causa al collegio per la decisione, con ordinanza non impugnabile, senza fissare ulteriori udienze; che, in caso di mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano secondo le norme del rito seguite prima del mutamento, restino ferme le decadenze e le preclusioni già maturate secondo le norme seguite prima del mutamento ed il giudice fissi alle parti un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi; che, in caso di cause connesse oggetto di riunione, prevalga il rito collegiale, restando ferme le

decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione.

5. Il giudizio d'appello.

Anche il giudizio d'appello è investito dall'intervento riformatore che si esprime nei seguenti criteri direttivi: conformemente alla modifica della disciplina dell'atto introduttivo di primo grado, anche nel processo di secondo grado per l'atto introduttivo dovrà essere prevista la forma del ricorso e dovrà essere stabilito un congruo termine per la fissazione della prima udienza, comunque non superiore a novanta giorni; dovrà essere previsto un termine perentorio, fino a venti giorni prima della data di udienza, per la costituzione dell'appellato, a pena di decadenza per l'esercizio dei suoi poteri processuali, ivi compresa la riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte; dovrà essere previsto che il provvedimento sull'improcedibilità dell'appello nei casi di cui all'articolo 348 c.p.c. e il provvedimento che dichiara l'estinzione siano resi con ordinanza.

Il disegno di legge delega prevede, altresì, che, esaurita la trattazione e l'eventuale attività istruttoria, il collegio possa ordinare la discussione orale previa precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.

Allo stesso collegio è, tuttavia, concessa la facoltà di fissare altra udienza per la discussione orale e, in tal caso, su richiesta delle parti, di assegnare un termine perentorio non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito di sintetiche note difensive contenenti anche le conclusioni finali, e di pronunciare la sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, oppure di riservarne il deposito entro i sessanta giorni successivi.

In caso di proposizione tempestiva di appello incidentale, il collegio può provvedere con lettura del dispositivo solo se la parte nei cui confronti è proposto l'appello incidentale vi consente con apposito atto depositato almeno cinque giorni prima dell'udienza.

Un'altra significativa novità apportata dalla revisione della disciplina del processo d'appello è rappresentata dall'abrogazione degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c..

La soppressione della declaratoria di inammissibilità per mancanza di probabilità di accoglimento appare, tuttavia, dissonante non solo rispetto alla logica acceleratoria dell'intervento riformatore, ma anche con il

prevalente trend della legislazione degli ordinamenti europei, intesa a munire il processo di meccanismi di deflazione dei procedimenti di impugnazione al fine di sgomberare il campo da domande palesemente infondate. Inoltre, l'abolizione del filtro in appello si mostra eccentrica rispetto al giudizio di cassazione in cui, invece, il meccanismo di trattazione semplificata dei ricorsi palesemente infondati o palesemente fondati continua ad essere operante.³

6. La novellazione in chiave inquisitoria dell'art. 96 c.p.c. e le altre novità della riforma del processo di cognizione.

Il disegno di legge programma, altresì, la modifica dell'art. 96 c.p.c. disponendo che al terzo comma debba aggiungersi il seguente: "Il giudice condanna la parte che abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari al massimo di dieci volte il contributo unificato dovuto per il giudizio o, in mancanza a dieci volte il contributo dovuto per le cause di valore indeterminabile"; nonché la modifica dell'art. 210 c.p.c. attraverso l'aggiunta dopo il terzo comma della seguente disposizione: "Se la parte rifiuta senza giustificato motivo di eseguire l'ordine di esibizione o non adempie allo stesso, il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro cinquantamila che è devoluta in favore della Cassa delle ammende".

E' stato osservato⁴ come la novella dell'art. 96 c.p.c., aggravando l'indole punitiva della disposizione, contribuisca ad attribuire al processo civile un'eccentrica connotazione officiosa che stride con l'originaria caratterizzazione del processo civile in senso dispositivo.

L'intervento riformatore del processo di cognizione, investe, altresì, il giudizio di divisione, per il quale è previsto che, salvi i casi di ricorso al procedimento di cui all'articolo 791-bis c.p.c., la fase innanzi al tribunale sia preceduta da un procedimento di mediazione, integralmente sostitutivo del procedimento previsto dal d.lgs. n. 28 del 2010, con comparizione di tutti i litisconsorti necessari davanti ad un notaio o ad un avvocato, iscritti negli elenchi di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c., il quale indichi preliminarmente alle parti tutta la documentazione necessaria per addivenire allo scioglimento della comunione, e, acquisita quest'ultima, esperisca il tentativo di conciliazione e che, in caso di esito negativo del

³ Così M. DI MARZIO, Lavori in corso sul processo civile: al peggio non c'è mai fine, in *Il Processo civile*, GFL, 30 luglio 2019.

⁴ M. Di Marzio, Lavori in corso sul processo civile: al peggio non c'è mai fine, *cit.*.

tentativo di conciliazione, il professionista predisponga una relazione complessiva, con specifica individuazione dei beni oggetto della comunione e indicazione della documentazione eventualmente ancora carente, con particolare riferimento, per gli immobili, ai profili di corretta individuazione catastale e regolarità urbanistica. La parte interessata che intenda introdurre il giudizio di scioglimento della comunione deve, a pena di inammissibilità della domanda, depositare la suddetta relazione nonché la documentazione necessaria per la completa individuazione di tutti i litisconsorti necessari.

Il disegno di legge prevede, inoltre, che i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale sono litisconsorti necessari; che il giudice, in assenza di contestazioni sul diritto alla divisione, compresi i casi di contumacia di una o più parti, disponga lo scioglimento della comunione con ordinanza non revocabile e assoggettabile solo all'opposizione di terzo ordinaria e alla revocazione straordinaria, e statuisca sulle spese. In presenza di contestazioni sul diritto alla divisione, il giudizio dovrà essere definito con sentenza, con cui si deciderà anche in ordine alla divisibilità o meno dei beni, nonché alla vendita di tutti o alcuni di essi, e statuisca sulle spese.

Il disegno di legge detta, inoltre, i criteri per un'analitica disciplina della fase di vendita dei beni oggetti di divisione.

Ulteriori novità riguardano, infine, il deposito degli atti introduttivi nei procedimenti nei quali il tribunale decide in composizione monocratica, il quale deve avvenire obbligatoriamente con modalità telematiche. E', altresì, previsto che tutte le notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale che hanno come destinatario un soggetto obbligato a dotarsi di indirizzo PEC, si effettuino a cura dell'avvocato, esclusivamente mediante l'inoltro all'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi.

7. La destrutturazione del processo ordinario di cognizione nell'ottica dei principi di effettività e di elasticità della tutela giurisdizionale.

La generalizzazione del rito sommario di cognizione, sia pure riveduto e arricchito nella sua struttura originaria, comporta la totale destrutturazione del modello del processo ordinario di cognizione che viene, così, definitivamente a perdere il ruolo di paradigma fondamentale della tutela giurisdizionale civile.

La riforma si colloca in un trend evolutivo, da tempo in atto in altri ordinamenti europei, che nel nostro sistema è iniziato con la riforma di cui alla legge n. 69 del 2009, che ha istituito il procedimento sommario di cognizione, sia pure attribuendo al solo attore il potere di presceglierlo, ed è proseguito con l'introduzione, mediante il d.l. 132 del 12 settembre 2014, conv. in legge n. 162 del 2014, dell'art. 183-bis c.p.c., secondo il quale all'udienza di trattazione il giudice può disporre, dopo aver valutato la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, che si proceda secondo le forme del procedimento sommario di cognizione.

Nel nuovo modello processuale delineato nel disegno di legge delega Bonafede emerge chiara la suggestione comparatistica del *case management* giudiziale e dei principi di flessibilità delle forme processuali e di proporzionalità dell'impiego delle risorse giudiziarie, in forza dei quali viene conferito al giudice il potere di adattare alle singole controversie la struttura elastica del nuovo schema procedimentale.

La generalizzazione del procedimento sommario di cognizione ripropone la questione della natura e dei rapporti di tale giudizio con il processo ordinario, nonché il problema della compatibilità con il principio di legalità e con la riserva di legge ex art. 111, comma 1, Cost. di un modello processuale, come il nuovo "rito semplificato davanti al tribunale in composizione monocratica", che affidi al giudice la decisione circa la scansione temporale della sequenza procedimentale secondo le peculiarità della res controversa e le reali esigenze difensive delle parti.

Quanto al primo profilo, risulta ampiamente condivisa la tesi secondo la quale il procedimento sommario di cognizione sia un giudizio a cognizione piena.⁵

Tale posizione trova, infatti, conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale, ^{secondo} la quale, per un verso, il modello del processo ordinario di cognizione non rinviene una garanzia nella Costituzione e, per altro verso, la cognizione piena non deve necessariamente operare in base a regole predeterminate dalla legge.

Vi è, invece, contrasto in dottrina circa il grado di tipizzazione legislativa che nel processo a cognizione piena l'attività processuale del giudice e delle parti deve avere perché possa ritenersi rispettata la riserva di legge di cui all'art. 111, comma 1, Cost..

Secondo un orientamento interpretativo, tale disposizione costituzionale

⁵ In questi termini si vedano BALENA, Il processo sommario di cognizione, in *Foro it.*, 2009, V, 328; BIAVATI, Appunti introduttivi sul nuovo processo di cognizione semplificata, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 188; CAPONI, Un modello recettivo delle prassi migliori: il procedimento sommario di cognizione, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 1587.

impone che la disciplina dei processi a cognizione piena sia tendenzialmente predeterminata dalla legge, dal momento che la preventiva disciplina legale sottrae i poteri delle parti alla soggezione del potere discrezionale del giudice.

Un'altra impostazione ritiene, invece, che la riserva di legge non impedisca che la regolamentazione delle scansioni del processo sia in larga misura affidata al potere giudiziale.

In tale prospettiva il legislatore può adottare uno schema flessibile, privo di un ordine procedimentale rigidamente determinato, in cui il giudice è dotato di una certa libertà di scelta delle forme più adeguate al raggiungimento del risultato entro i limiti inderogabili del contraddittorio e in ossequio alla garanzia costituzionale del giudice terzo e imparziale.⁶

La prima delle tesi richiamate risulta dissonante rispetto alla prospettiva europea, nell'ambito della quale si sta sempre più consapevolmente affermando l'idea per la quale l'accelerazione della tutela dei diritti passa attraverso un modello processuale elastico che affida al giudice la scelta delle modalità di svolgimento del processo più adatte al caso concreto.⁷

E' quello che accade nell'ordinamento inglese, dove il giudice può scegliere tra *small claim track*, *fast track* e *multi track* secondo la complessità della fattispecie, e nel sistema francese dove pure è possibile adottare un modello più o meno semplificato (*circuit court*, *circuit moyen* e *circuit long*) al fine di erogare una tutela effettiva e proporzionale alle reali esigenze delle parti.

Inoltre, nel processo tedesco il giudice può calibrare fin dall'inizio lo svolgimento del processo in base alla complessità della controversia (§ 272 ZPO) scegliendo di far precedere l'udienza principale dalla fissazione della prima udienza immediata (§ 275 ZPO), oppure dal procedimento preliminare scritto (§ 276 ZPO).⁸

La tendenza prevalente negli ordinamenti europei privilegia, dunque, una conformazione del processo a cognizione piena piuttosto elastica, che consente al giudice di adattare le forme procedimentali alla complessità del caso concreto (c.d. case management).

Fino al 2014 il sistema processuale italiano si è caratterizzato per una maggiore rigidità rispetto al trend europeo.

Ed infatti non esisteva un potere giudiziale di scelta tra più modelli di

⁶ CHIARLONI, Il nuovo art. 111 Cost. e il processo civile, in Il nuovo art. 111 Cost. e il giusto processo civile, a cura di M.G. CIVININI e C.M. VERARDI, Milano, 2000, 18.

⁷ In questi termini CAPONI, Rigidità e flessibilità nel processo civile, in Riv. dir. proc., 2016, 6, 1442.

⁸ I citati spunti comparatistici sono in CAPONI, Rigidità e flessibilità nel processo civile, cit., 1442 e ss.. Si veda, altresì, SILVESTRI, L'esperienza francese della "elasticità" del processo civile. Un esempio per il legislatore, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2018, 2, 741 e ss..

trattazione nell'ambito del processo ordinario di cognizione, ma più riti speciali che affiancavano tale fondamentale modello processuale.

Il processo ordinario di cognizione si strutturava, infatti, in una sequenza procedimentale unica nella quale solo la fase decisoria presentava una pluralità di moduli (art. 281-quinquies, comma 1 e 2 c.p.c., art. 281-sexies c.p.c.), mentre le altre fasi si caratterizzavano per la rigorosa predeterminazione legale delle scansioni temporali e delle correlate preclusioni e decadenze.

Una prima apertura alle nuove istanze d'oltralpe si è avuta con l'introduzione, da parte del d.l. 132 del 12 settembre 2014, conv. in legge n. 162 del 2014, dell'art. 183-bis c.p.c., il quale nelle cause monocratiche consente che nell'udienza di trattazione il giudice, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, disponga, previo contraddittorio, anche mediante trattazione scritta, che si proceda a norma dell'art. 702-ter c.p.c..⁹

La generalizzazione del rito sommario di cognizione programmata dal d.d.l. Bonafede mira, insomma, a soddisfare l'esigenza di accelerazione del processo civile attraverso l'impiego in via esclusiva, ovvero in sostituzione del processo ordinario di cognizione e degli altri riti speciali, di un modello processuale a cognizione piena ma semplificata e flessibile e per questo maggiormente idoneo, rispetto al processo ordinario di cognizione, a pervenire ad un accertamento in tempi più contenuti con l'impiego di risorse giudiziarie proporzionato alla complessità e alla rilevanza della controversia.

Nondimeno, l'esperienza ritraibile dai non sempre soddisfacenti risultati ottenuti attraverso le riforme in funzione deflattiva del processo civile susseguitesì nell'ultimo ventennio ha dimostrato come l'efficienza teorica di un modello procedimentale debba necessariamente misurarsi con la reale capacità delle risorse disponibili di far fronte alla domanda di giustizia.

Di conseguenza, a parità di mezzi e di volume di contenzioso, un meccanismo processuale che consenta al giudice di anticipare la decisione rispetto ai tempi imposti dalla scansione tipica del processo ordinario di cognizione potrebbe non sortire alcun esito, considerato che il numero massimo di decisioni che un magistrato può mediamente assumere, garantendo un adeguato livello qualitativo, non può variare in ragione di un diverso modulo procedimentale e, quindi, costituisce un limite insuperabile per l'efficace attuazione di qualsiasi riforma a cui non sia

⁹ Per un'indagine sulla portata innovativa dell'introduzione della norma in questione, si veda ANSANELLI, Flessibilità, proporzionalità ed efficienza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, 339 e ss..

associato un equo incremento delle risorse.¹⁰

¹⁰ Si veda in tal senso M. DI MARZIO, Lavori in corso sul processo civile: al peggio non c'è mai fine, *cit.*